



MEDICO DI MEDICINA GENERALE OMETTE LA VISITA- È REATO?
Cassazione Penale Sez. VI - 07/05/2024 (dep 21/06/24772) n. 24722

SUNTO

Il medico di medicina generale rifiuta di effettuare una visita a domicilio richiesta dai parenti per un proprio congiunto affetto da Parkinson. Quale responsabilità?

Avv. Paola M. Ferrari

Il punto etico!

Art. 3 codice di deontologia medica

SOMMARIO

La spiegazione in video	1
la normativa.....	1
il fatto	1
distinzione tra medico di medicina generale e medico di guardia.....	2
la massima	2
la sentenza	2

La spiegazione in video

[Clicca sull'immagine per visionarlo](#)



la normativa

- **328, comma 1, cod. penale**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni 2.

- **Accordo Nazionale Medicina Primaria – aprile 2024 - art. 43 comma 6**

Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria per l'attività a ciclo di scelta le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato.

- **Art. 3 Codice deontologia medica**

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

il fatto

Nella sentenza [Cassazione Penale Sez. Vi, 07/05/2024 \(dep 21/06/24772\) n. 24722](#), i giudici esaminarono il fatto che segue:



La Corte di appello di Palermo, **assolse il medico di medicina generale dal reato di rifiuto di atti d'ufficio** (art. 328, comma 1, codice penale) per il quale era stato condannato in primo grado perché, in qualità di medico di assistenza primaria, omise di effettuare, **nonostante le continue richieste di intervento dei familiari, una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un assistito che lamentava forti dolori a seguito caduta accidentale, anziano e affetto da patologie** (Parkinson avanzato, cardiopatia ischemica cronica), condizioni che gli impedivano di recarsi presso l'ambulatorio.

Dopo il ricovero si apprendeva che il paziente aveva anche una frattura alle costole dovuta ad una caduta accidentale.

La sentenza distingue:

- ✓ **obbligo contrattuale alla visita domiciliare** sanzionabile come inadempimento contrattuale
- ✓ **reato d'omissione atto ufficio** ritenuto nella fattispecie non sussistente



- ✓ Tenuto conto, afferma la sentenza che non vi erano dubbi sul fatto che le condizioni di salute del paziente non ne consentissero il trasferimento e che lo stesso imputato, in sede dibattimentale, dichiarò di essere di ciò consapevole, **il Tribunale riconobbe che il medico di base non avesse alcuna funzione di emergenza/urgenza e, dunque, nessun obbligo giuridico di prestazione sanitaria urgente.**
- ✓ Ciò nondimeno, afferma la Cassazione, i Giudici di Palermo avevano correttamente ravvisato la violazione dell'art. 47, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente all'epoca dei fatti (del 23/03/2005), e che sancisce uno specifico obbligo per i medici di base di effettuare la visita domiciliare al paziente nel caso di non trasferibilità dell'ammalato.

distinzione tra medico di medicina generale e medico di guardia

Il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica già denominato "118", aggiungendo che *"da ciò deriva che per fondare uno specifico obbligo giuridico di prestazioni sanitarie urgenti, anche nelle more del servizio di emergenza, da parte di un pubblico ufficiale sanitario a ciò non preposto, sarebbe stata necessaria una peculiare situazione di prossimità spaziale di necessità non indifferibile ..., ben distante dall'ordinarietà degli accadimenti"*.

la massima



La sentenza distingue, in modo netto, il profilo della trasferibilità del paziente (toccato dal citato Accordo Nazionale) da quello dell'urgenza della prestazione richiesta. In situazione d'urgenza scatta la competenza di altra articolazione sanitaria, e cioè, nella specie, dei medici del c.d. 118.

Tale ricostruzione non è certo illogica e, tantomeno, destituita di fondamento dal punto di vista della teoria del reato.

Anzi, assume in modo corretto una ripartizione di ruoli la quale, nell'ottica del penalista, deve orientare l'interprete nell'individuazione dell'obbligo giuridico che costituisce il fondamento della tipicità penale.

Distinzione di ruoli che, in genere, trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare il miglior assolvimento delle funzioni all'interno di un'organizzazione complessa qual è il sistema sanitario, consentendo a ciascun operatore del settore di concentrarsi sui propri compiti specifici.

Distinzione che, inoltre, nei casi come quello di specie, risponde inoltre all'esigenza di evitare sovrapposizioni non soltanto inutili (il medico di base non essendo attrezzato per far fronte alle urgenze), ma anche potenzialmente dannose, ove - come ben possibile - foriere di ritardi e confusioni.

la sentenza

